



REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI ESTERNI A PROFESSORI E RICERCATORI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

(emanato con D.D. n. 402 del 30 settembre 2013 e modificato da ultimo con D.D. n. 267 dell'8 giugno 2020)

Art. 1

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dall'art. 6 della L. n. 240/2010 e dalla legislazione vigente in materia di incarichi extra-istituzionali (di seguito "incarichi") dei professori e ricercatori (di seguito "docenti") della Scuola Normale Superiore (di seguito "Scuola"):

- a) specifica le attività compatibili e non compatibili dei docenti.
- b) definisce i criteri, gli elementi di valutazione e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione preventiva;
- c) definisce i criteri, gli elementi di valutazione e le procedure per la verifica preventiva dell'insussistenza del conflitto di interessi.

2. Il presente regolamento si applica, salvo ove non diversamente specificato, ai:

- a. docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche in convenzione o in aspettativa;
- b. docenti universitari straordinari a tempo determinato.

3. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, con compenso sotto qualsiasi forma o senza compenso.

Art. 2

Attività incompatibili

1. La posizione di docente è incompatibile con:

- a. lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto dall'art. 6;
- b. l'esercizio del commercio e dell'industria, compresa l'assunzione di cariche e la partecipazione a consigli di amministrazione o a organi con poteri di gestione in società di persone o di capitali, in fondazioni, o comunque in enti di diritto privato che svolgano attività imprenditoriale o commerciale anche in via sussidiaria o strumentale, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4;
- c. lo svolgimento di qualunque attività per soggetti che prestino agli studenti servizi a pagamento di preparazione degli esami universitari, di assistenza per la redazione di tesi, di tutorato etc.;
- d. lo svolgimento, anche indirettamente, di attività e incarichi in concorrenza o in conflitto di interessi, anche potenziale, con l'attività istituzionale, con le funzioni svolte presso la Scuola o che possano arrecare pregiudizio alla Scuola o alle attività didattiche, di ricerca o gestionali;
- e. lo svolgimento di attività in favore di appaltatori della Scuola qualora negli ultimi cinque anni abbiano fatto contribuito all'individuazione dell'appaltatore;
- f. lo svolgimento di ogni altra attività ritenuta incompatibile dalla normativa nazionale.

2. La posizione di docente a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di attività libero-professionali e di consulenze esterne con caratteristiche di abitualità, sistematicità o continuità.

L'incompatibilità sussiste anche qualora le attività extraistituzionali, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c), j) e l), e dall'art. 4, qualora retribuite e ancorché autorizzabili singolarmente, considerate complessivamente comportino un impegno superiore a 500 ore nell'anno solare, facendo così presumere che tali attività siano svolte professionalmente e costituiscano un impegno prevalente rispetto all'attività istituzionale.

Art. 3

Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

1. I docenti possono svolgere liberamente, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali e l'assenza di conflitto di interessi, anche con retribuzione, le seguenti attività:

- a) attività di valutazione e di referaggio in ambito scientifico;
- b) lezioni e seminari di carattere occasionale, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici nei corsi di studio curriculari universitari;
- c) attività di collaborazione scientifica e di consulenza;
- d) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale ivi compresi interventi in qualità di relatore a convegni, seminari, conferenze (caratterizzati, come tali, da uno scopo primario di confronto e dibattito, nettamente prevalente su qualsiasi aspetto didattico e formativo);
- e) attività pubblicistiche ed editoriali quali collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- f) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, purché non si sostanzino nello svolgimento dell'industria e del commercio;
- g) gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, salvo che non comportino impegno rilevante con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative o che non consentano il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
- h) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- i) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita;
- j) le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- k) le attività di carattere artistico e sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale;
- l) le perizie affidate dall'Autorità giudiziaria;
- m) partecipazione a commissioni d'esame presso Università;
- n) ogni altra attività ritenuta espressamente compatibile e liberamente esercitabile dalla normativa nazionale.

2. Per i docenti a tempo pieno, le attività di cui sopra, ove retribuite, non devono essere svolte con continuità e sistematicità o comunque con modalità tali da essere configurabili quali attività libero-professionali.

3. La posizione di docente a tempo definito è compatibile con lo svolgimento di attività libero-professionali o di lavoro autonomo, anche continuativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d.

4. La partecipazione in rappresentanza della Scuola agli organi delle persone giuridiche costituite o partecipate dalla Scuola, a seguito di individuazione formale fatta dalla medesima, rientra nell'attività istituzionale e non necessita di autorizzazione né di comunicazione preventiva, salvo che la normativa nazionale non disponga diversamente. La partecipazione ai predetti organi che avvenga su individuazione della Scuola ma non in sua rappresentanza, si considera attività extraistituzionale e, qualora necessitante di autorizzazione preventiva, questa resta assorbita dall'atto di individuazione, adottato a seguito dell'istruttoria prevista per l'autorizzazione.

5. I docenti sono tenuti a dare preventiva comunicazione alla Scuola di incarichi per attività di cui presente articolo, ove retribuiti, con ogni informazione disponibile per valutare l'insussistenza di conflitti di interesse nonché con apposita dichiarazione che l'incarico esterno non interferirà con il regolare esercizio dell'attività istituzionale. Qualora a seguito della comunicazione la Scuola ravvisi

che l'attività rientri tra quelle necessitanti l'autorizzazione preventiva ne dà informazione all'interessato e avvia il procedimento autorizzatorio di cui al presente regolamento.

Art. 4

Attività compatibili soggette ad autorizzazione per tutti i docenti

1. Lo svolgimento di attività extra-istituzionali retribuite diverse da quelle contemplate negli articoli 2 e 3 deve essere preventivamente autorizzato dalla Scuola.
2. I docenti possono costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. n. 297/1999 e dell'art. 6, comma 9, della L. n. 240/2010, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, anche svolgendo attività retribuite, come disciplinato nell'apposito regolamento della Scuola. Il docente è tenuto a comunicare, al termine dell'anno a cui l'autorizzazione è riferita, le attività prestate ed ogni emolumento percepito per l'attività prestata.
3. I docenti possono partecipare a concorsi di idee e progettazione senza autorizzazione. Nel caso in cui l'Ente banditore richieda un'espressa autorizzazione, al docente verrà rilasciata, a cura del Direttore. In caso di vincita il docente è tenuto a chiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico che verrà rilasciata secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 5

Attività compatibili soggette ad autorizzazione per i docenti a tempo pieno

1. Lo svolgimento di attività extra-istituzionali retribuite diverse da quelle contemplate negli articoli 2 e 3 deve essere preventivamente autorizzato dalla Scuola.
2. I docenti a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Direttore della Scuola:
 - a) attività didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro purché non arrechino pregiudizio allo svolgimento dei compiti istituzionali didattici, scientifici e gestionali affidati dalla Scuola né determinino alcun conflitto di interesse, di diritto o di fatto, con la Scuola, anche ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001;
 - b) la partecipazione a commissioni di concorso, non rientrante nei compiti e doveri d'ufficio, salvo quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 56/2019;
 - c) le perizie e le consulenze tecniche di parte affidate da soggetti diversi dall'Autorità giudiziaria;
 - d) la partecipazione in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui agli artt. 2 e 3, a organi di enti pubblici e privati senza scopo di lucro la cui attività sia compatibile con le finalità e la vocazione culturale e scientifica della Scuola o enti partecipati dalla Scuola la cui nomina sia fatta da soggetto diverso dalla stessa;
 - e) la partecipazione a commissioni di collaudo o per l'affidamento di contratti pubblici;
 - f) la partecipazione a organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti pubblici e privati, salvo che non rientrino nell'attività di valutazione di cui all'art. 3;
 - g) ogni altro incarico per cui la normativa nazionale preveda l'autorizzazione preventiva.

Art. 6

Attività compatibili soggette ad autorizzazione per i docenti a tempo definito

1. I docenti a tempo definito possono svolgere, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, attività didattica e di ricerca presso Università o Enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Direttore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. Rientrano in questa tipologia di incarichi i rapporti lavorativi che determinano un inserimento stabile, ancorché a termine e/o part-time, del docente nell'organico dell'Ente estero.

Art. 7

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6, la relativa valutazione viene effettuata tenendo conto delle particolari natura e finalità della Scuola, come delineate in Statuto, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge in materia e del Codice Etico della Scuola nonché dei sotto indicati criteri:
 - a. compatibilità dell'impegno richiesto dall'incarico con il regolare svolgimento dei compiti istituzionali, sia didattici che scientifici, e con l'assolvimento dei doveri accademici del docente, considerate le eventuali richieste già autorizzate nel corso dell'anno;
 - b. compatibilità dell'incarico con le finalità istituzionali e l'immagine della Scuola;
 - c. assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con la Scuola e le relative attività didattico-scientifiche, in modo tale da non determinare situazioni che possano ledere il principio di concorrenzialità tra Atenei ovvero si possano tradurre in uno svantaggio economico per la Scuola.
2. Non possono comunque essere autorizzati incarichi che determinino costi e oneri per la Scuola ovvero l'impegno di sue risorse, umane e strumentali, senza che sia definito un adeguato corrispettivo.

Art. 8

Richiesta dell'autorizzazione preventiva

1. L'autorizzazione è richiesta dal soggetto che intende conferire l'incarico oppure dal docente che intende assumere l'incarico, nel rispetto delle competenze stabilite dal presente articolo.
2. La richiesta dovrà recare l'indicazione del:
 - a. nome del docente al quale viene proposto l'incarico;
 - b. soggetto committente (ragione sociale, sede legale, partita IVA e codice fiscale);
 - c. oggetto e modalità dell'incarico (luoghi, durata e periodo di svolgimento, impegno effettivamente richiesto in n. h/anno);
 - d. ammontare dell'eventuale compenso previsto o presunto per l'intera attività, e se si tratta di incarico superiore all'anno, per ogni anno di prestazione;
 - e. la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che l'incarico in questione non è in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e non presenta ostacoli al corretto e regolare adempimento dei propri compiti istituzionali anche tenuto conto degli incarichi precedentemente autorizzati e ancora in essere;
 - f. la dichiarazione, sotto la propria responsabilità che l'incarico in questione non è in concorrenza o in conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni svolte presso la Scuola;
 - g. l'eventuale possesso di Partita IVA e/o di iscrizione a un Ordine professionale.
3. Alla richiesta è possibilmente allegata copia dell'atto o del documento con il quale è stato proposto il conferimento dell'incarico.
4. Nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'incarico già autorizzato, venga a modificarsi l'originaria situazione dichiarata, il richiedente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al fine di rivalutare l'autorizzazione concessa, le attività in corso devono essere sospese; la loro eventuale ripresa potrà avvenire solo a seguito dell'ottenimento di una nuova esplicita autorizzazione. Il richiedente è tenuto altresì a segnalare i casi in cui non sia svolta, per qualsiasi motivo, la prestazione già autorizzata.

Art. 9

Autorizzazione preventiva

1. Competente al rilascio dell'autorizzazione è il Direttore della Scuola, che vi provvede con proprio atto. Sulle richieste avanzate dal Direttore e dal Vicedirettore si pronuncia il Senato accademico. Salvo che il regolamento non disponga diversamente, la richiesta di autorizzazione, rivolta al Direttore, è presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'incarico, anche usando apposito modulo, al protocollo della Scuola.
2. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta con l'accoglimento

o il rigetto dell'istanza mediante provvedimento, motivato in caso di diniego. Qualora l'amministrazione, ravvisando lacune o incongruità nella richiesta, chieda chiarimenti all'istante, il termine è sospeso dal momento della richiesta di chiarimenti e ricomincia a decorrere dal giorno in cui i chiarimenti sono stati forniti.

3. Qualora il docente sia in convenzione con altro Ateneo e/o presti temporaneamente servizio presso Amministrazioni pubbliche diverse dalla Scuola, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere per l'Amministrazione di appartenenza è di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta d'intesa.

4. L'autorizzazione del Direttore riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti l'ordinamento universitario. L'inquadramento del rapporto scaturente dall'incarico sotto il profilo fiscale o previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme di legge, ricade nella piena autonomia ed esclusiva responsabilità del docente.

5. Il docente a tempo pieno che intenda svolgere l'attività di cui all'art. 6, presenta la richiesta di autorizzazione nei termini previsti per la presentazione della domanda di passaggio a tempo definito.

Art. 10

Istruttoria e pareri

1. Nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione il Direttore può acquisire il parere della Classe di appartenenza del docente e/o del Centro/Laboratorio di riferimento. Per l'espressione del parere, l'Organo competente (consiglio di Classe e/o Direttore del Centro/Laboratorio) valuta l'impatto sull'attività didattica e/o sull'attività di ricerca svolte dalla Struttura. Per gli incarichi che comportino un'assenza dalla sede di servizio superiore a due settimane continuative si valutano gli effetti sull'offerta didattica e di servizio agli studenti nonché eventuali oneri compensativi che la Scuola debba sostenere. Si potranno considerare compatibili con i doveri d'ufficio gli incarichi che prevedano un'assenza dalla sede di servizio in periodi di concorsi, esami, scrutini, colloqui, passaggi d'anno etc., solo se il docente assicuri, in tali periodi, la sua effettiva partecipazione in presenza a tali attività.

2. Per l'autorizzazione all'attività di cui all'art. 6, il Direttore acquisisce il parere del Consiglio della Classe di riferimento sui seguenti elementi di valutazione, coerenti con i principi statutari e i criteri di cui all'art. 7, di compatibilità:

a) la durata dell'incarico;

b) l'impegno temporale su base annuale previsto presso l'altro Ente, anche in ragione del luogo ove sarà svolta l'attività lavorativa, e la garanzia di poter svolgere in presenza alla Scuola le attività più significative (concorsi di ammissione, colloqui di passaggio d'anno, etc.), secondo un programma da concordarsi preventivamente con il Preside della Classe;

c) gli effetti sulle attività dell'interessato presso la Scuola (progetti di ricerca, gestione fondi, incarichi/cariche etc.) e sulle esigenze complessive dell'area scientifico-disciplinare;

d) la disponibilità ad assumere impegni didattici e istituzionali aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti dall'opzione a tempo definito;

e) il conflitto di interessi, anche potenziale, in materia di informazioni, *know-how*, risultati delle ricerche, pubblicazioni, *grant* di ricerca di cui potrebbe risultare vincitore nel periodo di svolgimento dell'attività all'estero etc. da affrontare mediante la stipula di un Accordo, di durata pari a quella dell'affiliazione, che disciplini i rapporti della Scuola con l'altro Ente utile anche per finalità di collaborazione scientifica istituzionale e di apertura verso gli allievi della Scuola oppure, in subordine, mediante dichiarazione scritta di impegno da rendere a entrambi gli Enti.

3. Qualora la richiesta di autorizzazione provenga da un docente già in regime di impegno a tempo definito, non si valuta quanto previsto dal punto d) del comma precedente.

Art. 11*Conflitto di interessi*

1. Per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali deve essere verificata l'insussistenza del conflitto di interessi, anche potenziale. Per gli incarichi soggetti ad autorizzazione preventiva, la valutazione viene svolta durante il procedimento di rilascio della stessa. Per gli incarichi non soggetti ad autorizzazione preventiva, la valutazione viene svolta a seguito della comunicazione preventiva di cui all'art. 3, comma 3.
2. La valutazione dell'insussistenza del conflitto di interessi avviene tenendo conto anche della natura giuridica, degli scopi, della reputazione del soggetto conferente (e/o del soggetto presso cui l'incarico deve essere svolto, se diverso dal conferente) e dei rapporti che esso ha o ha avuto con la Scuola (eventuali controversie, parentele, rapporti di debito o di credito, convenzioni etc.).
3. Qualora la Scuola ravvisi elementi di conflitto ne dà comunicazione interlocutoria al docente al fine di individuare le modalità di rimozione del conflitto, ove possibile. Nel caso il conflitto non sia rimovibile, il Direttore ne dà comunicazione al docente interessato che, di conseguenza, non può svolgere l'attività.

Art. 12*Diniego e domanda di riesame*

1. In caso di diniego dell'autorizzazione oppure di comunicazione di sussistenza del conflitto di interessi, il docente interessato può presentare motivata domanda di riesame.
2. La domanda di riesame è presentata, entro il termine di 10 giorni dalla notifica del diniego, al Direttore della Scuola che comunicherà la propria decisione entro 30 giorni, sentito il parere del Senato accademico.

Art. 13*Vigilanza e responsabilità*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 62, della L. n. 662/1996, l'ufficio competente effettua le opportune verifiche, anche a campione, al fine di accertare l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento. Qualora venga riscontrata una violazione se ne darà comunicazione al Direttore della Scuola per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
2. Lo svolgimento di un incarico senza autorizzazione, perché non richiesta o non ottenuta, determina per il docente responsabilità disciplinare, le conseguenze patrimoniali previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e le altre inerenti la responsabilità erariale.
3. Lo svolgimento di un incarico retribuito tra quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), j) e l), senza comunicazione preventiva, di cui all'art. 3, comma 5, determina per il docente responsabilità disciplinare, più grave nel caso sia accertata la sussistenza di un conflitto di interessi.

Art. 14*Pubblicità e norme di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001, alla L. n. 241/1990, la L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni in particolare, per gli obblighi del soggetto conferente l'incarico e dell'amministrazione nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito all'elenco degli incarichi autorizzati e dei relativi compensi e, per le norme in materia di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dall'ordinamento.
2. Per quanto riguarda i compensi degli incarichi autorizzati ai sensi del presente regolamento, si applica altresì la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 123 della L. n. 662/1996, laddove si stabiliscono gli importi massimi, oltre i quali sono apportate decurtazioni a favore dell'università, con riferimento ai compensi, alle indennità e agli emolumenti.

Art. 15*Norme finali e transitorie*

1. Tutti i termini di cui al presente regolamento sono sospesi dal 31 luglio al 31 agosto e dal 15 dicembre al 15 gennaio di ogni anno.
2. Il presente regolamento si interpreta e si applica in coerenza con la normativa nazionale per tempo vigente.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle autorizzazioni da rilasciarsi successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo, il giorno dopo la pubblicazione all'Albo ufficiale on-line del decreto di emanazione.